




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico

Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (MI)



DEFINIZIONE DI PDP: STRALCI NORMATIVI

Definizione di PDP: stralci normativi

Quadro normativo di riferimento

- Legge 53/2003 sancisce il principio della personalizzazione dell'insegnamento.

- Legge 170/ 2010 garantisce e tutela il diritto allo studio a tutti gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) o altri bisogni educativi speciali, in particolare gli studenti possono beneficiare di misure.

- DM n. 5669/2011 e Linee Guida 2011 = indicazioni operative per il percorso di studi in caso di DSA.

- La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 integra la legge 170 sui DSA ampliando il campo di applicazione della didattica inclusiva anche ai casi di disturbi evolutivi specifici e di svantaggio socio-culturale, non compresi nella legge 104/92 e 170/2010. Essa comporta una maggiore flessibilità e responsabilità pedagogico-educativa nell'accogliere individualizzazioni e personalizzazioni, in particolare inserisce nei BES anche difficoltà di apprendimento che non sono certificabili.

- CM n. 8/2013 contiene le indicazioni operative riferite alla DM 27/12/2012 (PDP).

- OM n. 13/2013 sugli esami di stato del secondo ciclo scolastico: "per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato".

- Nota MIUR n. 2563/2013 Chiarimenti sulle indicazioni operative in caso di BES, "si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità e di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione".

Normativa recente (2017/2019)

- DM n. 741/2017 Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione (art. 14 candidati con disabilità e DSA)

- DM n. 742/2017 Finalità della certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.

- Nota MIUR n. 1143 17/05/2018 L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.

Riflessione sulla normativa vigente: "Si tratta di non ridurre i traguardi da raggiungere, nell'ambito degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e formazione, ma di favorire, progettare ed accompagnare percorsi diversi, affinché ne sia garantito il loro conseguimento." Risulta importante

oggi “progettare nuovi modi di fare scuola che aiutino ciascuno a scoprire e a far crescere le proprie competenze e capacità”.

- DL n. 62/2017 Esami di stato conclusivi del primo ciclo e di secondo grado (art. 1 personalizzazione del percorso; art. 11/20 Esami di Stato per alunni con disabilità e DSA) Non contiene specifiche norme relative agli alunni con BES.

- OM n. 205 11/03/2019 Esami di Stato per i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado (art. 21 istruzioni per alunni con DSA/BES). Per gli studenti con BES “non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.”

- Nota MIUR n. 562 3/04/2019 Chiarimenti per gli alunni con BES: “Il PDP ha la funzione, anche con riferimento agli alunni con BES, di dichiarare e di sistematizzare gli interventi educativi e didattici, di coinvolgere attivamente la famiglia, nonché di garantire la verifica e il monitoraggio degli obiettivi raggiunti... Attraverso il PDP non è la logica dell'adempimento burocratico a dover prevalere, quanto il principio della “cura educativa”, fondato sulla responsabilità del docente/consiglio di classe e sulla corresponsabilità dell'azione educativa”.

Il PDP (Piano Didattico Personalizzato)

Il PDP è un documento previsto dal MIUR secondo il DM 5669 del 12/7/2011, costituisce uno strumento che consente alla scuola, alle famiglie e agli studenti con difficoltà scolastiche di apprendimento o bisogni educativi speciali di personalizzare, monitorare e raggiungere le competenze specifiche previste al termine di ogni anno scolastico.

“Il PDP non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per alunni con DSA” (CM n. 8/2013): l'approccio non è quantitativo sul fornire qualcosa in più (strumenti compensativi) o in meno (misure dispensative), ma è un intervento didattico qualitativamente diverso.

In caso di DSA il disturbo è specifico per cui risulta più semplice l'individuazione di una risorsa strumentale compensativa. In caso di BES bisogna valutare in base al tipo di bisogno segnalato. Inoltre l'efficacia degli strumenti dipende solo parzialmente dallo strumento mentre più determinanti risultano essere il contesto d'uso e le competenze individuali del soggetto. “L'utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti avranno cura di sostenerne l'uso da parte di alunni e studenti con DSA” (Linee Guida MIUR 2011).

È bene ricordare che le misure dispensative riguardano le prestazioni e non gli obiettivi didattici, hanno lo scopo di evitare che il disturbo/difficoltà possa comportare un generale insuccesso scolastico con ricadute emotive e personali; vanno accompagnate da sistemi alternativi per svolgere in modo diverso, ma il più possibile in autonomia, le medesime prestazioni richieste ai compagni.

Il PDP è quindi un patto tra famiglia e scuola per organizzare un percorso mirato nel quale vengono definiti gli strumenti e le strategie che aiutino la realizzazione del successo scolastico degli studenti.

La scuola individua gli studenti con bisogni educativi speciali attraverso: certificazione, diagnosi, considerazioni didattiche (punto 1, Dir. Min.27/12/2012).

Il PDP è obbligatorio quando:

- gli studenti abbiano una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento.

In questo caso va compilato entro tre mesi dalla consegna della diagnosi. Le certificazioni vengono rilasciate da ASST, UONPIA, Enti Accreditati, Equipe autorizzate. Vengono identificati secondo il sistema di classificazione Internazionale dei Disturbi (ICD-10) con tutti i codici che iniziano con F81 dell'ICD-10 "disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche".

È scelta della scuola quando:

- si ha una diagnosi di disturbo evolutivo come ADHD, disturbo del linguaggio, disturbo della coordinazione motoria o visuospatiale: *"il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione "(Piano Didattico Personalizzato, pag.2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n.2363).*

- in presenza di svantaggio socioeconomico, culturale, linguistico: *"Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali) ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche)" (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n.8-561 del 6/3/2013).* In questi casi lo studente può essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati ma senza obbligo di PDP. Inoltre gli interventi possono essere per il tempo strettamente necessario.

In tutti questi casi il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o meno un PDP. In questo caso può essere compilato in qualsiasi momento dell'anno (Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013 numero 2363).

Guida alla compilazione

La redazione del PDP avviene:

- all'inizio di ogni anno scolastico entro i primi due mesi per gli studenti già segnalati;
- su richiesta della famiglia in possesso di segnalazione specialistica.

In merito all'iter da seguire per la progettazione del PDP, si rimanda alla seconda parte del presente protocollo.

Il PDP deve essere verificato due o più volte l'anno a cura del team dei docenti o del Consiglio di Classe (per es. in sede di scrutini).

Come viene redatto?

La redazione deve contenere e sviluppare i seguenti punti:

- Dati relativi all'alunno.
- Dati anagrafici dello studente.
- Interventi pregressi: indicare se e da chi è stato seguito, se in attività scolastiche (progetti o altro, come previsto dall'Art 3, comma 3 legge 170/10) o extrascolastiche.
- Scolarizzazione pregressa: indicare se vi sono indicazioni importanti come eventuali bocciature, materie in cui è stata chiesta la riparazione a settembre, o altro di rilevanza.
- Rapporti scuola-famiglia: indicare se e quando la scuola ha avvisato la famiglia di difficoltà a scuola (vedi Art 3, comma 2, legge 170/10); quando la famiglia ha protocollato la diagnosi; eventuali altre comunicazioni ufficiali.
- Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali: in "Elementi desunti dalla diagnosi" indichiamo i parametri tecnici richiesti, a partire dai parametri inseriti nella diagnosi; in "Elementi desunti dall'osservazione in classe" la compilazione spetta al docente
- Caratteristiche del processo di apprendimento: sulla base della diagnosi e soprattutto dell'osservazione, si descrive come apprende l'alunno, ossia se e con quale grado di autonomia memorizza, elabora ed è in grado di utilizzare ciò che studia. Le informazioni sono ricavabili anche da incontri con specialisti.

Esempio

Memorizzazione delle procedure	L'alunno mostra notevoli difficoltà nel memorizzare le strutture grammaticali e le regole che governano la lingua. L'alunno mostra, inoltre, notevoli difficoltà nell'eseguire correttamente le procedure delle operazioni aritmetiche.
Recupero delle informazioni	L'alunno mostra scarse capacità di immagazzinare le informazioni e di rielaborarle oralmente utilizzando il lessico specifico. Recupera le informazioni solo utilizzando mappe, schemi.
Organizzazione delle informazioni	Sottolinea i contenuti principali e identifica le parole chiave. Prende appunti. Svolge con regolarità i compiti assegnati. Usa colori e caratteri grafici differenti per differenziare le informazioni.

- Strategie per lo studio – strumenti utilizzati: a integrazione del punto precedente si chiede qui di osservare le modalità tecniche e concrete con le quali l'alunno studia, ossia come si aiuta nella memorizzazione e nell'elaborazione di ciò che studia. Le informazioni sono ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti.

- Individuazione di eventuali modifiche all'interno degli obiettivi disciplinari per il conseguimento delle competenze fondamentali: per ciascuna disciplina vanno individuate le abilità e le conoscenze fondamentali che l'allievo deve acquisire.

N.B. E' questo l'unico punto in cui si possono prevedere delle differenziazioni rispetto agli obiettivi della classe. Vi sono infatti obiettivi che il tipo di disturbo rende estremamente difficile o perfino impossibile conseguire. Pertanto, pur non raggiungendo l'obiettivo disciplinare nella sua completezza, l'alunno avrà la possibilità di conseguire una competenza meno specifica ma comunque completa (per esempio, "saper comunicare" piuttosto che "scrivere correttamente").

- Strategie metodologiche e didattiche adottate: sono attivate dal consiglio di classe, in questo caso vengono presentate delle opzioni tra cui scegliere, sono un elenco di "buone pratiche" che il consiglio di classe garantisce. Molte di esse, tra l'altro, sono quotidianamente adottate dai docenti anche in assenza di alunni DSA, ma risultano indispensabili per tale tipologia di alunni.

Per esempio:

- incoraggiare l'apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi;
 - predisporre azioni di tutoraggio;
 - sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti l'apprendimento (immagini, mappe ...);
 - insegnare l'uso di dispositivi extra testuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini);
 - dividere gli obiettivi di un compito in "sotto obiettivi";
 - offrire anticipatamente schemi grafici relativi all'argomento di studio, per orientare l'alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali;
 - privilegiare l'apprendimento esperienziale e laboratoriale "per favorire l'operatività e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa";
 - sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli alunni.
-
- Strumenti compensativi, misure dispensative, criteri e modalità di verifica e valutazione (validi anche in sede di esame): *si veda l'apposita guida allegata al protocollo generale inclusione.*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico

Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (MI)



STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE

MISURE DISPENSATIVE

STRUMENTI COMPENSATIVI

STRUMENTI VALUTATIVI

Strategie e metodologie didattiche

- Promuovere l'apprendimento collaborativo (anche tra pari)
- Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell'alunno l'autocontrollo e l'autovalutazione dei propri processi di apprendimento
- Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce
- Programmare insieme all'alunno, con congruo anticipo (almeno una settimana), tempi e argomenti di verifiche orali e scritte
- Dividere gli obiettivi di un compito in sotto-obiettivi ed esplicitarli
- Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell'ambiente fisico (rumori, luci...)

Misure dispensative

- Dispensare dalla lettura ad alta voce
- Dispensare dal prendere appunti
- Dispensare dal rispetto dei tempi standard
- Dispensare dall'utilizzo del vocabolario cartaceo
- Dispensare dalla copiatura dalla lavagna
- Dispensare dalla correttezza ortografica
- Dispensare dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie
- Dispensare dallo studio della lingua straniera in forma scritta (se previsto nella diagnosi)
- Dispensare parzialmente dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore rispetto all'orale non considerando errori ortografici e di spelling
- Dispensare dallo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni
- Dispensare dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti
- Dispensare da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli obiettivi
- Nelle verifiche, ridurre e adattare il numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi
- Altro

Strumenti compensativi

- Utilizzare materiale di supporto cartaceo o digitale (schemi, tabelle, mappe, diagrammi di flusso, cartine, grafici, formulari, categorie grammaticali...) durante compiti e, ove necessario, durante le verifiche scritte
- Utilizzare mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni
- Utilizzare strumenti di calcolo durante le verifiche scritte
- Utilizzare risorse audio (file audio digitali, audiolibri...)
- Utilizzare la sintesi vocale
- Utilizzare programmi di videoscrittura con correttore ortografico
- Utilizzare in classe computer e/o tablet
- Utilizzare in classe (previa autorizzazione) il registratore digitale o altri strumenti di registrazione per uso personale

- Utilizzare dizionari digitali (cd rom, risorse *on line*)
- Utilizzare supporti multimediali e software didattici e compensativi (*free* e/o commerciali)
- Stabilire tempi più lunghi per le verifiche scritte e orali
- Predisporre un maggior numero di verifiche orali rispetto a quelle scritte
- Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte
- Nelle verifiche scritte, prediligere l'utilizzo di domande a scelta multipla
- Prevedere la possibilità di completamento e/o arricchimento della verifica scritta con una discussione orale (in seguito alla correzione)
- Facilitare la decodifica della consegna e del testo di esercizi e verifiche scritte

Strumenti valutativi


- Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari
- Introdurre prove informatizzate
- Assegnare un peso minore ai compiti scritti
- Valutare dedicando più attenzione alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale
- Valorizzare, nell'esposizione orale, il contenuto, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive
- Valutare, nella risoluzione dei problemi, i procedimenti e non i calcoli
- Applicare una valutazione formativa per orientare e valorizzare il processo di insegnamento-apprendimento e non valutare solo il prodotto/risultato
- Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico

Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (MI)



**DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ESAME DI STATO
(STUDENTI CON BES)**

STUDENTI CON DISABILITÀ (ai sensi delle legge 104/1992)

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

La relazione di presentazione del candidato con disabilità è redatta dal docente di sostegno e viene allegata al Documento del 15 Maggio, quindi non affissa all'albo (si veda nella sezione "Modulistica"). Le informazioni relative agli studenti con disabilità sono assolutamente riservate e, per tale ragione, nel Documento del 15 maggio si fa menzione solo della presenza di tali alunni e non viene apposta nessuna sigla accanto al nome dell'alunno. La relazione va esclusivamente consegnata alla Commissione degli Esami di Stato, nel fascicolo personale dello studente, al fine di descrivere la situazione e fornire indicazioni necessarie allo svolgimento dell'esame. La stesura di tale relazione, atto del Consiglio di Classe al pari del documento per l'intera classe, è fondamentale in quanto entra nello specifico delle indicazioni cui si dovranno attenere le Commissioni.

La relazione deve contenere:

- presentazione dello/a studente/ssa;
- tipologia delle prove;
- tipologia di supporto offerto dal docente di sostegno;
- valutazione delle prove di verifica;
- con quale tipo di assistenza il candidato ha svolto le prove di verifica durante l'anno scolastico;
- suggerimenti per le prove dell'esame di stato;
- i compiti delle persone incaricate di prestare assistenza durante lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o orali;
- normativa scolastica di riferimento.

Il fascicolo personale dello/a studente/ssa deve contenere:

- profilo di funzionamento (ove presente) e PEI;
- simulazioni delle prove d'esame;
- mappe concettuali e formulari da utilizzare durante le prove d'esame, visionati e sottoscritti dai docenti;
- griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio.

Credito scolastico

Agli studenti con disabilità, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno il credito scolastico sulla base della votazione riferita al piano educativo individualizzato.

ESAME DI STATO

Diploma o attestato?

L'esame di Stato per candidati con disabilità consta di due possibili percorsi a seconda del tipo di PEI:

- **PEI ORDINARIO OPPURE PERSONALIZZATO** con un sistema valutativo riferito ai programmi ministeriali. Le prove d'esame sono uguali alla classe oppure sono prove equipollenti. Il superamento dell'esame consente il rilascio del diploma.
- **PER DIFFERENZIATO** con un sistema valutativo riferito al PEI. In questo caso le prove sono differenziate. Il superamento dell'esame consente il rilascio non di un diploma, bensì dell'attestato di credito formativo ai sensi del D.P.R. 323/98 art. 13 (si veda nella sezione "Modulistica").

Tipologia di prove scritte e di assistenza alle prove

“Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.

Per la correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate”.

(O.M. 205 11/03/2019, art.20, c. 1, 2, 3).

Le persone che fanno assistenza durante l'esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all'alunno durante l'anno scolastico, e precisamente: docenti del Consiglio di classe e/o altro personale della scuola; docenti di sostegno; docenti curricolari; personale assegnato alla scuola; assistenti inviati dagli Enti Locali o segnalati dagli stessi interessati e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o dalle loro famiglie; obiettori di coscienza operanti presso gli Enti Locali. Le persone che possono prestare assistenza all'esame possono essere più di una, alternativamente per prove diverse.

Tempi

Ai candidati in situazione di disabilità la Commissione di Esame può concedere tempi più lunghi per le prove d'esame.

I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Colloquio

A ciascun candidato con disabilità la commissione sottopone materiali (testi, documenti, esperienze, progetti e problemi) predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.

Prove differenziate non equipollenti = attestato di credito formativo

“Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. I suddetti studenti, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone dei risultati delle prove scritte, rapportati in quarantesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

Per gli studenti con disabilità, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo

nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto".

(O.M. 205 11/03/2019, art.20, c. 8, 9).

N.B. Precisazioni sulla pubblicazione degli esiti

Per candidati con P.E.I. differenziato si pubblicano i voti e i crediti sull'albo d'istituto con la dicitura «ammesso», in caso di esito positivo; non si pubblicano i voti e i punteggi e si scrive «non ammesso», se l'esito è negativo.

Si scrive che la valutazione è riferita al P.E.I. solo nel registro degli esami e nelle certificazioni rilasciate. Non si scrive sui tabelloni.

STUDENTI CON DSA/BES **(certificazione/diagnosi)** **(ai sensi delle legge 170/2010 e della D.M. 12/2012)**

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

Tutte le informazioni relative agli studenti in situazioni particolari vanno presentate in una relazione, che è un documento allegato al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza (ma non viene affisso all'albo). Le informazioni relative agli studenti con DSA/BES sono assolutamente riservate e, per tale ragione, nel Documento del 15 maggio si fa menzione solo della presenza di tali alunni e non viene apposta nessuna sigla accanto al nome dell'alunno. La relazione va esclusivamente consegnata alla Commissione degli Esami di Stato, nel fascicolo personale dello studente, al fine di descrivere la situazione e fornire indicazioni necessarie allo svolgimento dell'esame. La stesura di tale relazione, atto del Consiglio di Classe al pari del documento per l'intera classe, è fondamentale, in quanto entra nello specifico delle indicazioni cui si dovranno attenere le Commissioni.

● Candidati con DSA ai sensi della legge 170/2010

La relazione di presentazione del candidato con DSA è redatta dal coordinatore di classe e viene allegata al Documento del 15 Maggio.

La relazione dovrà contenere:

- informazioni sull'alunno (anagrafica e riferimento alla diagnosi);
- presentazione dell'alunno;
- metodologie didattiche adottate in corso d'anno;
- strumenti e criteri di verifica adottati.

La relazione dovrà specificare inoltre:

- se sono previsti tempi più lunghi
- eventuale lettura del testo della prova
- eventuale strumentazione per l'ascolto
- modifiche formali per la redazione della prova
- uso di strumentazione informatica

Il fascicolo personale dovrà contenere la seguente documentazione:

- certificazione/diagnosi;
- piano didattico personalizzato;
- simulazioni delle prove d'esame;
- mappe concettuali e formulari da utilizzare durante le prove d'esame, visionati e sottoscritti dai docenti;
- griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio (se differenti da quelle della classe).

● Candidati con BES ai sensi della DM 27/12/2012

La relazione di presentazione del candidato con BES è redatta dal coordinatore di classe e viene allegata al Documento del 15 Maggio.

Il fascicolo personale dovrà contenere la seguente documentazione:

- eventuale diagnosi;
- piano didattico personalizzato;
- simulazioni delle prove d'esame;

- mappe concettuali e formulari da utilizzare durante le prove d'esame, visionati e sottoscritti dai docenti;
- griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio (se differenti da quelle della classe).

ESAME DI STATO

- **Candidati con DSA ai sensi della legge 170/2010**

“La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il piano didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali” (O.M. 205 11/03/2019, art.21, c. 2).

Modalità di svolgimento delle prove d'esame per il candidato con DSA:

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

Si possono inoltre prevedere particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio.

A ciascun candidato con DSA la commissione sottopone materiali (testi, documenti, esperienze, progetti e problemi) predisposti in coerenza con il PDP, da cui prende avvio il colloquio.

Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

- **Candidati con DSA con PDP differenziato (= esonero lingua straniera)**

I candidati con certificazione di DSA hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono **prove differenziate non equipollenti a quelle ordinarie**, coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'**attestato di credito formativo**.

Il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestato e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

- **Candidati con DSA con dispensa dallo scritto in lingua straniera**

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva della prova scritta**.

La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive.

Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

- Candidati con BES ai sensi della DM 27/12/2012

La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES.

In ogni caso, per tali studenti **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre **è possibile concedere strumenti compensativi**, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

N.B. Precisazioni sulla pubblicazione degli esiti

Il punteggio delle prove scritte dei candidati DSA che hanno svolto prove orali sostitutive degli scritti e dei candidati che hanno svolto prove differenziate va pubblicato nell'albo dell'istituto sede di esame il giorno precedente la data d'inizio dei colloqui (esclusi le domeniche e i giorni festivi intermedi).

Per candidati con DSA con percorso didattico differenziato si pubblicano i voti e i crediti sull'albo d'istituto con la dicitura «ammesso», in caso di esito positivo; non si pubblicano i voti e i punteggi e si scrive «non ammesso», se l'esito è negativo.

STUDENTI CON BES INDIVIDUATI DAL C.D.C. (no diagnosi, svantaggio)

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

Tutte le informazioni relative agli studenti in situazioni particolari vanno presentate in una relazione, che è un documento allegato al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza (ma non viene affisso all'albo). Le informazioni relative agli studenti con DSA/BES sono assolutamente riservate e, per tale ragione, nel Documento del 15 maggio si fa menzione solo della presenza di tali alunni e non viene apposta nessuna sigla accanto al nome dell'alunno. La relazione va esclusivamente consegnata alla Commissione degli Esami di Stato, nel fascicolo personale dello studente, al fine di descrivere la situazione e fornire indicazioni necessarie allo svolgimento dell'esame. La stesura di tale relazione, atto del Consiglio di Classe al pari del documento per l'intera classe, è fondamentale, in quanto entra nello specifico delle indicazioni cui si dovranno attenere le Commissioni.

La relazione di presentazione del candidato con BES è redatta dal coordinatore di classe e viene allegata al Documento del 15 Maggio.

Il fascicolo personale dovrà contenere la seguente documentazione:

- eventuale relazione clinica *et sim.*;
- piano didattico personalizzato;
- simulazioni delle prove d'esame;
- mappe concettuali e formulari da utilizzare durante le prove d'esame, visionati e sottoscritti dai docenti;
- griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio (se differenti da quelle della classe).

ESAME DI STATO

La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES.

In ogni caso, per tali studenti **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre **è possibile concedere strumenti compensativi**, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.


Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico

Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (MI)



PROVE INVALSI (STUDENTI CON BES)

Prove INVALSI

Le esigenze degli allievi con particolari bisogni educativi sono, per loro natura, molteplici. La valutazione del singolo caso può essere effettuata dal Dirigente Scolastico che conosce esattamente la situazione del singolo studente e, pertanto, può adottare tutte le misure idonee per coniugare, da un lato, le necessità di ogni allievo con bisogni educativi speciali e, dall'altro, il regolare svolgimento delle prove per gli altri studenti, senza che per quest'ultimi venga modificato il protocollo di somministrazione standard che è garanzia fondamentale per assicurare l'affidabilità delle rilevazioni INVALSI.

Gli alunni con BES possono sostenere la prova con l'ausilio degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno, essendo previsti nel proprio PDP o da altra documentazione, e con un tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sottocommissione, di norma di 30 minuti.

Gli alunni possono utilizzare le prove in formato elettronico o in formato audio, se sono state richieste dalla scuola all'atto di iscrizione al Sistema Nazionale di Valutazione (SNV).

[Le Prove per gli allievi con certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992](#)

Secondo il D.Lgs. 62/2017 le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio *PEI – Piano Educativo Individualizzato*. In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.

Nel caso il PEI lo preveda l'alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti misure compensative:

- tempo aggiuntivo – fino a 15 min. per ciascuna prova
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia
- calcolatrice e/o dizionario
- ingrandimento
- adattamento prova per alunni sordi
- Braille – per Italiano e Matematica

Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti misure dispensative:

- esonero da una o più Prove INVALSI
- esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese

Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione. L'eventuale presenza del docente di sostegno deve essere però organizzata in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle Prove per gli altri allievi.

Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate secondo quanto previsto dal consiglio di classe ad esempio nel formato per sordi o in Braille, non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell'INVALSI.

[Le Prove per gli allievi con certificazione ai sensi della Legge n. 170/2010](#)

Secondo il D.Lgs. 62/2017 le alunne e gli alunni con *DSA – Disturbi Specifici dell'Apprendimento* partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio *PDP – Piano Didattico Personalizzato*.

In base a questo documento lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l'ausilio di misure compensative quali:

- tempo aggiuntivo – fino a 15 min. per ciascuna prova
- dizionario e/o calcolatrice
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia

Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l'esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall'insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l'intera Prova nazionale.

Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell'INVALSI.

Le Prove per gli allievi con BES senza certificazione

Gli alunni con BES non certificati né ai sensi della Legge n. 104/1992 – alunni con disabilità – né ai sensi della Legge n. 170/2010 – alunni con disturbi specifici di apprendimento – svolgono regolarmente le Prove INVALSI nel loro formato standard e senza l'applicazione di alcuna misura compensativa e/o dispensativa.

Tabella sulla partecipazione degli alunni con BES alle prove Invalsi

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L.104/92) Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	Sì	Sì	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	NO	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010	Decide la scuola	Sì	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD - Borderline cognitivi - Altri Disturbi evolutivi specifici	Sì	Sì	Decide la scuola	PDP
	Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale		Sì	Sì	NO	-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico

Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (MI)



VIAGGI D'ISTRUZIONE

USCITE DIDATTICHE

STAGE LINGUISTICI

Viaggi d'istruzione/Uscite didattiche/Stage linguistici

Il docente di sostegno è obbligato ad accompagnare l'allievo disabile se questi partecipa alle uscite/visite guidate e viaggi di istruzione?

L'insegnante di sostegno non è necessariamente "legato" alla partecipazione alla visita di istruzione/uscita didattica dell'allievo disabile, sia nel caso quest'ultimo vi partecipi sia nel caso contrario.

Questo per due motivi:

- il primo è che l'insegnante è contitolare della classe, per tale motivo potrebbe partecipare all'uscita didattica anche se non partecipasse l'allievo disabile (quindi come docente della classe);
- il secondo è che come principio (al pari di tutti gli altri colleghi) non è obbligato alla partecipazione alle visite d'istruzione e/o uscite didattiche, sia o non sia presente l'allievo disabile.

In conclusione, la sua partecipazione dipende dalla disponibilità iniziale e da i criteri che si stabiliscono in sede collegiale e quindi autonomamente dalla scuola. Quest'ultima, infatti, può anche prevedere la partecipazione di altri accompagnatori in grado di assistere il disabile.

Sul punto la C.M. 291/92, art. 8, comma 2, quando era in vigore, precisava nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: *"si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno"*.

Quindi anche la circolare (che ricordiamo non è più in vigore) non poneva alcun obbligo all'insegnante di sostegno di partecipare alle gite scolastiche.

I regolamenti alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione degli Istituti scolastici sono quindi autonomamente normati dal Consiglio d'Istituto, ascoltato il parere del Collegio docenti; in tali regolamenti viene di prassi riconfermato il **comma 3 dell'art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992.**

«E' opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport. Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare [...].

Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.

Quanto al **numero** (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta [...].

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.

Ai fini del conferimento dell'incarico, il direttore didattico o il preside, nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto.

(Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, art. 8, c. 1, 2, 3).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico

Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (MI)



TABELLA DEI LIVELLI COMUNI DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE_QCERL (ITALIANO L2)

TABELLA DEI LIVELLI COMUNI DI RIFERIMENTO

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCERL)

LIVELLO COMPETENTE	C2	<ul style="list-style-type: none">• È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge.• Sa riassumere, informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le informative.• Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse.
	C1	<ul style="list-style-type: none">• È in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito.• Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole.• Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali.• Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
LIVELLO INDIPENDENTE	B2	<ul style="list-style-type: none">• È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.• È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante nativo si è sviluppata senza eccessiva fatica e tensione.• Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti ed esprimere una opinione su un argomento d'attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
		<ul style="list-style-type: none">• È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta

	B1	<p>normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libera ecc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. • Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. • È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
LIVELLO BASICO	A2	<ul style="list-style-type: none"> • Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambienti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). • Riesce a comunicare in attività semplici e di <i>routine</i> che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. • Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
	A1	<ul style="list-style-type: none"> • Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. • Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.